

28 marzo 2020

Categorie: **Antiriciclaggio > Varie**

## **Antiriciclaggio: nuove disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni**

**Anche per le operazioni occasionali sotto i 15.000 € scatta l' "obbligo di conservazione"**

*Autore: **Nunzio Ragno***

Con il documento pubblicato il 24 marzo 2020, la Banca d'Italia sancisce nuove disposizioni in materia di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; misure alle quali le banche, gli altri intermediari bancari e gli intermediari finanziari di cui all'art. 3, co. 2 del D.lgs n° 2317/07, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2020.

Le Disposizioni in esame danno attuazione all'art. 34, co. 3 del Decreto antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07) e sono riconducibili al contenuto e alla modalità degli obblighi di conservazione, nonché al contenuto delle informazioni da rendere disponibili alle Autorità di vigilanza e alle annesse modalità tecniche.

Un primo aspetto saliente che si ricava dal Documento di Banca d'Italia è riferibile all'ampliamento dei dati e delle informazioni che i soggetti vigilati devono acquisire ai fini dell'assolvimento della disciplina antiriciclaggio; per i rapporti continuativi, infatti, i destinatari delle disposizioni conservano le info relative al punto operativo di instaurazione del rapporto, alla data di instaurazione e alla data di chiusura del rapporto.

Altresì, con specifico riferimento alle operazioni occasionali di importo superiore a € 15.000 (operazioni che prevedono l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica), e/o alle operazioni a valere sui rapporti continuativi, i medesimi soggetti, acquisiscono e conservano la data di effettuazione, l'importo, il segno monetario, la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato; specifiche che si estendono anche alle operazioni occasionali sotto la soglia dei 15.000 euro, ossia operazioni che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del D.lgs 231/07 non obbligano all'esecuzione della procedura di adeguata verifica.

Per tali operazioni, inoltre, l'obbligo di acquisizione si estende anche ai dati e a alle informazioni idonee a identificare univocamente il cliente, esecutore e titolare effettivo, ivi compreso il settore di attività economica.

In tema di modalità di conservazione dei dati, invece, vengono indicati gli standard per l'adozione di strumenti di conservazione informatizzati che, tra l'altro, devono garantire l'accessibilità completa e tempestiva alle informazioni da parte delle autorità di vigilanza, l'integrità dei documenti e dei dati acquisiti, nonché l'adozione di protocolli per prevenire qualsiasi perdita dei documenti.

La conservazione, dunque, deve avvenire tempestivamente, ossia all'atto dell'acquisizione dei documenti e delle informazioni, e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione o chiusura del rapporto continuativo, nonché

dall'esecuzione delle operazioni occasionali.

In riferimento ai dati e alle informazioni che i soggetti obbligati sono tenuti a rendere disponibili alle Autorità (Banca d'Italia e Uif), si deve evidenziare anche il numero del rapporto e il settore di attività economica del cliente titolare; tanto, limitatamente ai rapporti continuativi, mentre per le operazioni occasionali di importo pari o superiore a € 5.000 occorre garantire la fruizione delle seguenti ulteriori informazioni:

- la causale riguardante la tipologia dell'operazione;
- l'importo in euro, indicando la valuta eventualmente utilizzata e la parte eseguita in contanti;
- la codifica interna, il comune e il Cab del punto operativo;
- il numero del rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente.

Occorre sottolineare che tutti i dati acquisiti ai sensi del Decreto Antiriciclaggio n. 231/07, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel Documento in questione, sono resi disponibili alle autorità di vigilanza per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

Da ultimo Banca d'Italia fornisce negli allegati 1 e 2 del documento del 24 Aprile, le modalità attraverso cui, alternativamente, gli intermediari bancari e finanziari garantiscono la disponibilità dei dati alle Autorità di vigilanza. I destinatari delle misure, dunque, possono ricorrere ad apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati, ovvero ad archivi standardizzati che presentano, dal punto di vista sostanziale, molteplici affinità con l'AUI (Archivio Unico Informatico), la cui soppressione, come già sostenuto in passato, non comportava alcun alleggerimento concreto ed effettivo degli adempimenti previsti per legge.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)